

All'Ing. Andrea Pisani  
Responsabile Unico del Procedimento  
Capo V Settore - Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Comune di SCICLI (RG)

Al Sig. Sindaco del  
Comune di SCICLI (RG)

*protocollo@pec.comune.scicli.rg.it*  
*lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it*

*Trasmessa solo via mail/PEC*

E p.c. Al' Autorità Nazionale Anticorruzione  
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Al Centro Studi CNI  
ROMA

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
RAGUSA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Prot. n° 104/17

Palermo, 09/05/2018

Oggetto: Determine del Capo V Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Comune di Scicli:  
n. 260 del 11.12.2017 - Registro Generale n. 1247 del 11.12.2017 - CIG Z66213632D  
n. 261 del 12.12.2017 - Registro Generale n. 1248 del 15.12.2017 - CIG Z2E213B71C  
n. 267 del 19.12.2017 - Registro Generale n. 1270 del 22.12.2017 - CIG Z8221685E2  
Segnalazione di irregolarità – richiesta di revoca.

Facendo seguito alla prot. n. 120 del 29/01/2018 con cui l'Ordine degli Ingegneri di Ragusa ha segnalato delle criticità relative alle determine in oggetto e con riferimento alla nota di riscontro di codesto Comune prot. n. 7397/2018 del 02/03/2018, si rappresenta quanto segue.

Si premette per chiarezza nei confronti degli organismi di vigilanza che leggono per opportuna conoscenza che le determine in parola sono relative all'affidamento diretto di tre incarichi di progettazione finalizzati alla presentazione di proposte progettuali all'avviso pubblico del MIUR per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Nelle tre determine viene invocato l'affidamento diretto dei servizi in quanto l'importo di ciascun servizio sarebbe inferiore alla soglia di 40.000,00 euro. Nelle tre determine, però, non si fa alcun cenno al calcolo, in funzione dell'importo presunto dei lavori, del corrispettivo posto a base

dell'affidamento, calcolo che, come è noto, deve essere eseguito in conformità alle previsioni del D.M. 17.6.2016 (decreto parametri).

Nelle offerte acquisite dal Comune prima dell'affidamento dell'incarico, inoltre, sembrerebbe non specificato (o specificato in maniera non chiara) il livello di progettazione richiesto ai professionisti incaricati, mentre l'affidamento dell'incarico riguarda, senza alcun dubbio, la progettazione definitiva.

In considerazione degli importi presunti per ciascun intervento, da un calcolo anche approssimativo, il corrispettivo della progettazione, calcolato utilizzando il D.M. 17.6.2016, risulta ampiamente superiore alla soglia di 40.000,00 euro.

In particolare non vengono precisati il criterio e le modalità di determinazione dell'importo del compenso posto a base d'asta, e pertanto il corrispettivo complessivo del servizio non appare determinato secondo i quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 262 del DPR n.207/2010, come richiamato dall'art.13, comma 1 della L.R. n.12/2011.

Nella nota di riscontro n. 7397/2018 il Dirigente evidenzia una serie di circostanze plausibili, che si riconoscono ampiamente diffuse nelle amministrazioni, pur tuttavia le condizioni di emergenza anche temporale non consentono – a nostro parere – di eludere alcune previsioni normative e regolamentari.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici.
- permane l'obbligo di illustrare, all'interno del bando o in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo e di non limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, bensì devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore (cfr. AVCP Parere 10 aprile 2013 n. 52 e Parere di Precontenzioso n. 44 del 26/02/2014);
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016; in particolare al paragrafo 1.4, indica la "*determinazione del corrispettivo da porre a base di gara*" come prima tra le "*operazioni necessarie*". Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara e al successivo paragrafo 2.2 stabilisce che "*Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo*".
- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo;
- acclarato che si tratta di incarico di progettazione definitiva, tuttavia e in ogni caso, le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione

dettagliatamente individuati dall’Autorità: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, redazione grafica degli elaborati progettuali. Per cui la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

***SI CHIEDE***

al Responsabile Unico del procedimento

- a) la revoca in autotutela delle determinate in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell’art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL SEGRETARIO  
*Danilo Antonio Notarstefano*

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.